

## Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo

(Fondazione)

### **Regolamento di previdenza**

composto di

- Disposizioni di base
- Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni
- Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze
- Regolamento relative alle liquidazione parziale o totale dell'opera di previdenza

### **Swiss Life Business Protect**

## Disposizioni di base

Entrata in vigore: 1° marzo 2012

# Indice

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>A. Disposizioni generali</b>   | <b>pagina 3</b>  |
| Art. 1 Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza   |                  |
| Art. 2 Protezione dei dati  |                  |
| Art. 3 Allestimento della previdenza a favore del personale e informazione delle persone assicurate |                  |
| Art. 4 Ammissione alla previdenza a favore del personale  |                  |
| Art. 5 Protezione previdenziale   |                  |
| Art. 6 Obbligo d'informazione e di notifica   |                  |
| <b>B. Concetti e applicazioni</b>   | <b>pagina 4</b>  |
| Art. 7 Età  |                  |
| Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita  |                  |
| Art. 9 Divorzio   |                  |
| Art. 10 Unione domestica registrata   |                  |
| Art. 11 Attività a tempo parziale   |                  |
| Art. 12 Pensionamento   |                  |
| Art. 13 Definizione di salario  |                  |
| Art. 14 Salario assicurato  |                  |
| <b>C. Prestazioni assicurate</b>  | <b>pagina 6</b>  |
| Art. 15 Avere di vecchiaia  |                  |
| Art. 16 Rendita di vecchiaia  |                  |
| Art. 17 Rendita per figli di pensionati   |                  |
| Art. 18 Invalidità  |                  |
| Art. 19 Rendita d'invalidità  |                  |
| Art. 20 Rendita per figli d'invalidi  |                  |
| Art. 21 Esonero dal pagamento dei contributi  |                  |
| Art. 22 Rendita per coniugi   |                  |
| Art. 23 Rendita per conviventi  |                  |
| Art. 24 Rendita per orfani  |                  |
| Art. 25 Capitale di decesso   |                  |
| <b>D. Contributi ordinari e acquisto</b>  | <b>pagina 9</b>  |
| Art. 26 Contributi ordinari   |                  |
| Art. 27 Acquisto  |                  |
| <b>E. Versamento di prestazioni</b>   | <b>pagina 10</b> |
| Art. 28 Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio            |                  |
| Art. 29 Impiego della prestazione di libero passaggio   |                  |
| Art. 30 Prolungamento della copertura assicurativa e mantenimento del diritto alle prestazioni      |                  |
| Art. 31 Modalità di pagamento   |                  |
| Art. 32 Forma delle prestazioni esigibili   |                  |
| Art. 33 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)              |                  |
| <b>F. Rapporto con terzi</b>  | <b>pagina 12</b> |
| Art. 34 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare           |                  |
| Art. 35 Coordinamento con altre assicurazioni   |                  |
| Art. 36 Responsabilità di terzi   |                  |
| <b>G. Disposizioni finali</b>   | <b>pagina 13</b> |
| Art. 37 Modifiche   |                  |
| Art. 38 Entrata in vigore delle disposizioni di base  |                  |
| <b>Appendice</b>  | <b>pagina 14</b> |
| I. Regolamentazione per il finanziamento del pensionamento anticipato                               |                  |
| II. Spiegazioni   |                  |
| III. Abbreviazioni  |                  |

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza

#### 1 - Scopo

Scopo di questa previdenza a favore del personale è l'attuazione di misure con cui le persone assicurate e i relativi superstiti vengono tutelati contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

La fondazione, iscritta nel registro della previdenza professionale, garantisce le prestazioni risultanti secondo la LPP, di cui adempie le disposizioni.

La fondazione è affiliata al fondo nazionale di garanzia che tutela, nei limiti stabiliti dalla legge, le prestazioni di istituzioni di previdenza e collettivi di assicurati divenuti insolubili.

#### 2 - Basi contrattuali

Il rapporto tra il datore di lavoro e la fondazione è regolato in un contratto di adesione. La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni datore di lavoro affiliato.

La fondazione può concludere contratti d'assicurazione con Swiss Life SA, ciò che permette di riassicurare i rischi tramite Swiss Life SA. I rischi riassicurati sono indicati alla fine delle presenti disposizioni di base.

#### 3 - Regolamento di previdenza

Il regolamento di previdenza regola il rapporto fra la fondazione e le persone assicurate o aventi diritto.

Tipo e ammontare delle prestazioni di previdenza nonché il loro finanziamento sono regolati nel piano di previdenza, che viene stabilito dalla commissione amministrativa nell'ambito dei piani di previdenza offerti ed è parte integrante del regolamento di previdenza.

Il regolamento di previdenza tratta inoltre in particolare i seguenti punti:

- disposizioni di base
- disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni
- disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze
- regolamento per la liquidazione parziale e totale dell'opera di previdenza

Il consiglio di fondazione emana queste disposizioni.

### Art. 2 Protezione dei dati

Il datore di lavoro notifica alla fondazione, risp. a Swiss Life SA, i dati occorrenti per l'allestimento della previdenza a favore del personale. All'occorrenza, Swiss Life SA trasmette tali dati, nonché i risultati che derivano dall'elaborazione degli stessi, ad altri assicuratori, p.es. ai riassicuratori. In caso di regresso contro terzi responsabili, la fondazione è autorizzata a comunicare i dati necessari per l'esercizio dei suoi diritti ai terzi responsabili, rispettivamente all'assicuratore della responsabilità civile.

La fondazione e Swiss Life SA garantiscono il trattamento confidenziale di tutti i dati. Ai fini della consulenza previdenziale della persona assicurata, è possibile trasmettere dati ai rappresentanti di Swiss Life. Non rientra in questa regolamentazione la trasmissione di dati di carattere medico. Le persone assicurate che non sono d'accordo con questa trasmissione di dati, lo comunicano in forma elettronica (marketing@swisslife.ch).

### Art. 3 Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate

#### 1 - Allestimento della previdenza a favore del personale

L'allestimento della previdenza a favore del personale, l'applicazione del presente regolamento di previdenza e l'informazione delle persone assicurate competono a una commissione amministrativa, composta pariteticamente da membri dei dipendenti e del datore di lavoro. Essa emana un regolamento di gestione.

Se questo regolamento di previdenza e il regolamento di gestione non prevedono disposizioni particolari, decidono gli organi della fondazione nei limiti stabiliti dalla legge.

#### 2 - Informazione delle persone assicurate

La persona assicurata viene informata annualmente in merito ai seguenti punti:

- sue prestazioni assicurate e gli altri dati rilevanti della sua previdenza a favore del personale
- composizione della commissione amministrativa e
- organizzazione e finanziamento dell'opera di previdenza.

Su richiesta, la commissione amministrativa informa inoltre la persona assicurata mediante i seguenti rapporti annuali della fondazione:

- rapporto annuale con informazioni sull'opera di previdenza
- relazione sulla gestione con informazioni relative all'intera fondazione.

### Art. 4 Ammissione alla previdenza a favore del personale

#### 1 - Persone da affiliare a titolo obbligatorio

Vengono ammessi alla previdenza a favore del personale tutte le dipendenti e tutti i dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- soggiacciono all'assicurazione obbligatoria
- non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento
- rientrano nella cerchia di persone assicurate menzionate nel piano di previdenza.

#### 2 - Momento dell'ammissione

L'ammissione alla previdenza a favore del personale avviene

- all'inizio del contratto di lavoro,
- se la persona assicurata adempie le condizioni per tale ammissione,

tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento dei 17 anni.

Le età per l'ammissione al processo di rischio e al processo di risparmio sono stabilite nel piano di previdenza.

### Art. 5 Protezione previdenziale

#### 1 - Inizio e cessazione

La protezione previdenziale inizia il giorno dell'ammissione alla previdenza a favore del personale e termina il giorno in cui la persona assicurata esce dalla previdenza a favore del personale.

## 2 - Protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute

La protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute sussiste sempre per

- la prestazioni minime secondo la legge
- le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio, se erano assicurate senza riserva presso la precedente istituzione di previdenza.

La persona che al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale è in possesso della piena capacità lavorativa e gode di buona salute, di regola ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento di previdenza senza riserva per motivi di salute.

## 3 - Protezione previdenziale con riserva per ragioni di salute

Per prestazioni superiori alle prestazioni minime legali vale quanto segue. La fondazione, risp. Swiss Life SA, può far dipendere l'assunzione della copertura di prestazioni di previdenza al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale o in occasione di successivi aumenti di prestazioni dal risultato di un esame medico.

In questo caso, la fondazione, risp. Swiss Life SA, assume in un primo tempo la copertura provvisoria dal momento menzionato nella notifica d'entrata. A ricezione del referto medico si decide in merito all'assunzione della copertura definitiva con o senza riserva. La riserva per motivi di salute si protrae per cinque anni al massimo. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite mediante l'apporto di prestazioni di libero passaggio possono essere poste sotto riserva se questa sia già esistita, a condizione che la durata massima complessiva di cinque anni non sia ancora scaduta. La riserva viene comunicata alla persona assicurata.

All'insorgere di un caso di previdenza la riserva per motivi di salute implica il seguente effetto:  
Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per motivi di salute portano al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa, che a sua volta porta all'invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di decesso sovraobbligatorie e per l'intera durata dell'invalidità non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie nella misura summenzionata. La riserva per motivi di salute non ha alcun effetto se un caso di previdenza non è riconducibile ai problemi di salute riportati nella riserva stessa o se subentra dopo la scadenza della durata della riserva.

## 4 - Esclusione del diritto alle prestazioni ai sensi della LPP

Se una persona

- prima o al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale non è in possesso della piena capacità lavorativa (senza essere invalida ai sensi della LPP per questa incapacità lavorativa) e
- se la causa di questa incapacità lavorativa porta all'invalidità o al decesso entro il termine determinante ai sensi della LPP,

non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo il presente regolamento di previdenza. Se la persona era assicurata presso un'altra istituzione di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa, quest'ultima è tenuta a versare prestazioni.

Vengono applicate disposizioni particolari se una persona è invalida a seguito di un'infirmità congenita o è diventata invalida quando era minorenni e quindi al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale presenta un'incapacità lavorativa fra il 20% e il 40%.

## Art. 6 Obblighi d'informazione e di notifica

### 1 - Obblighi

La persona assicurata o i suoi superstiti sono tenuti a fornire informazioni veritiere in merito alla situazione valevole agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno immediatamente comunicati:

- il cambiamento dello stato civile: matrimonio, passaggio a nuove nozze, registrazione dell'unione domestica (LUD), ecc.
- il cambiamento del grado d'invalidità, risp. il riacquisto della capacità di guadagno
- il decesso di un beneficiario di rendite
- la soppressione del diritto alla rendita di un figlio: conclusione della formazione, raggiungimento della capacità di guadagno
- eventuali redditi conteggiabili: le prestazioni sociali di enti svizzeri ed esteri, prestazioni di altre istituzioni di previdenza, reddito da attività lucrativa, ecc.

### 2 - Conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi

La fondazione e il datore di lavoro declinano ogni responsabilità per le conseguenze risultanti dalla violazione degli obblighi summenzionati.

La fondazione si riserva il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza.

## B. Concetti e applicazioni

### Art. 7 Età

#### 1 - Età determinante per il risparmio

Viene definita età determinante per il risparmio l'età determinante per il processo di risparmio. Si basa sulla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.

#### 2 - Età determinante per il rischio

Viene definita età determinante per il rischio l'età determinante per il calcolo dei contributi di rischio. Viene fissata in anni e mesi interi.

### Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita

Vengono considerati figli aventi diritto alla rendita della persona assicurata

- i figli legittimi o adottivi
- i figli elettivi aventi diritto alla rendita secondo l'AVS/AI
- i figliastri sostenuti interamente o in misura preponderante

L'età finale per la condizione di avente diritto del figlio è fissata nel piano di previdenza. Tale condizione sussiste oltre l'età finale se

- il figlio segue una formazione, al massimo, tuttavia, fino al compimento dei 25 anni oppure
- il figlio è diventato invalido prima del compimento dei 25 anni. La rendita viene versata tenendo conto del grado d'invalidità della persona assicurata fino al raggiungimento della capacità di guadagno.

## Art. 9 Divorzio

### 1 - Diritti dell'ex coniuge

Secondo le disposizioni di legge, in caso di divorzio una parte della prestazione di libero passaggio acquisita da una persona assicurata durante il periodo di matrimonio deve eventualmente essere trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge.

Il tribunale decide in merito all'ammontare e all'impiego della prestazione di libero passaggio.

### 2 - Ripercussione sugli averi di vecchiaia

#### Diminuzione dell'avere di vecchiaia in caso di trasferimento

Se occorre procedere a un trasferimento all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge, l'avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio si riduce proporzionalmente.

#### Aumento dell'avere di vecchiaia in seguito a trasferimento

Se, a seguito della sentenza di divorzio, una parte della prestazione di libero passaggio viene trasferita alla persona assicurata, la parte sovraobbligatoria aumenta.

### 3 - Acquisto in seguito a divorzio

L'acquisto nella misura della prestazione di libero passaggio trasmessa è sempre possibile fino al momento in cui subentra un caso di previdenza, al più tardi un giorno prima del pensionamento. L'avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio aumentano di conseguenza.

## Art. 10 Unione domestica registrata

Ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004, le unioni domestiche registrate sono parificate al matrimonio. Ai fini di questa previdenza a favore del personale, i diritti e gli obblighi dei partner registrati sono identici a quelli dei coniugi.

Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio. I diritti e gli obblighi dei partner conviventi derivanti dall'unione domestica sciolta giudizialmente sono identici a quelli degli ex coniugi.

## Art. 11 Attività a tempo parziale

È considerata impiegata a tempo parziale la persona assicurata il cui orario di lavoro settimanale regolare è inferiore a quello di una dipendente o di un dipendente esercitante un'occupazione paragonabile a tempo pieno. La persona assicurata impiegata a tempo parziale presenta una piena capacità lavorativa.

Nel piano di previdenza risulta come viene preso in considerazione il grado di occupazione.

## Art. 12 Pensionamento

### 1 - Pensionamento ordinario

In caso di raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria sussiste un diritto alle prestazioni di vecchiaia.

L'età di pensionamento ordinaria è definita nel piano di previdenza.

### 2 - Pensionamento anticipato

È possibile fruire del pensionamento anticipato fra i 58 anni compiuti e l'età di pensionamento ordinaria. Prima del periodo citato il pensionamento anticipato è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge, in particolare nel caso di ristrutturazioni aziendali. Il pensionamento anticipato presuppone la fine del rapporto di lavoro.

Il diritto a una rendita di vecchiaia avviene ad aliquote di conversione ridotte e si basa sull'età al momento del pensionamento anticipato.

Il piano di previdenza stabilisce se il finanziamento del pensionamento anticipato è possibile. La regolamentazione del finanziamento del pensionamento anticipato viene spiegata alla fine delle presenti disposizioni di base.

### 3 - Pensionamento posticipato

Il pensionamento posticipato è possibile dopo l'età ordinaria di pensionamento fino al compimento dei 70 anni.

Premesse per il pensionamento posticipato:

- continuazione del rapporto di lavoro
- consenso della persona assicurata al differimento.

Il versamento della prestazione di vecchiaia avviene dopo il termine dell'attività lucrativa o al momento dell'uscita dalle dipendenze del datore di lavoro per motivi di salute.

La rendita di vecchiaia si calcola in base alle aliquote di conversione più elevate e si basa sull'età al momento del pensionamento posticipato.

Il piano di previdenza stabilisce se il pensionamento posticipato è possibile.

### 4 - Pensionamento parziale

Se una persona assicurata fruisce del pensionamento parziale, può richiedere la parte delle prestazioni di vecchiaia corrispondenti alla riduzione dell'occupazione.

Per il pensionamento parziale vale quanto segue:

- è possibile dal raggiungimento dell'età di pensionamento anticipato
- occorre ridurre notevolmente l'orario di lavoro
- è escluso l'aumento dell'occupazione
- nell'ambito del pensionamento parziale il rapporto di lavoro è sciolto
- nella misura del pensionamento parziale non subentra alcun diritto alle prestazioni d'invalidità

Il piano di previdenza stabilisce se il pensionamento parziale è possibile.

## Art. 13 Definizione di salario

### 1 - Salario annuo

Il salario annuo è riportato nel piano di previdenza e può sempre essere limitato da disposizioni giuridiche.

### 2 - Disposizioni

#### Perdita di salario temporanea

Se il salario annuo diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, l'attuale salario mantiene la sua validità almeno fintantoché l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore di lavoro sussisterebbe secondo l'art. 324a CO o un congedo di maternità dura secondo l'art. 329f CO. La persona assicurata può chiedere una riduzione del salario.

#### Durata dell'occupazione inferiore a un anno

Se la persona assicurata lavora da meno di un anno, viene considerato come salario annuo presumibile il salario che raggiungerebbe se esercitasse un'occupazione sull'arco di un anno.

#### Persone con diversi datori di lavoro

Se una persona assicurata lavora per altri datori di lavoro, queste parti di salario non possono essere assicurate nel presente regolamento di previdenza.

#### Limite di salario insufficiente per l'assicurazione obbligatoria

Se il salario annuo diminuisce al di sotto dell'importo fissato come limite per l'ammissione, senza che si tratti di una perdita di salario temporanea, la persona non è più assicurata secondo il presente regolamento di previdenza.

## Art. 14 Salario assicurato

### 1 - Salario assicurato

Il salario assicurato viene così stabilito: salario annuo meno importo di coordinamento.

Nel piano di previdenza sono stabiliti gli importi di coordinamento e il salario assicurato minimo.

### 2 - Salario assicurato di persone parzialmente invalide

Se una persona assicurata diventa parzialmente invalida, si procede a una suddivisione fra parte di salario attiva e parte di salario passiva. È determinante il salario annuo assicurato prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa.

#### Parte passiva

Il diritto alla rendita risulta dalla parte di salario passiva. La rendita parziale viene calcolata in percento delle prestazioni fissate per l'invalidità totale. La parte di salario passiva rimane costante per la durata dell'invalidità.

#### Parte attiva

La parte di salario attiva corrisponde al completamento al 100%. Il salario assicurato, il salario massimo e l'importo di

coordinamento vengono calcolati in base alla capacità di guadagno residua.

Se una modifica del grado d'invalidità si ripercuote sull'ammontare delle prestazioni d'invalidità, avviene una nuova suddivisione. Se, entro un anno dal recupero della capacità di guadagno, subentra una ricaduta,

- le prestazioni vengono concesse senza nuovo periodo d'attesa
- gli adeguamenti delle prestazioni vengono annullati.

### 3 - Salario assicurato di persone impiegate a tempo parziale

Nel caso di persone impiegate a tempo parziale, l'importo di coordinamento viene adeguato al grado d'occupazione. Il salario massimo si riduce nella medesima misura come l'importo di coordinamento.

Il salario assicurato corrisponde almeno al salario assicurato minimo secondo il piano di previdenza.

## C. Prestazioni assicurate

### Art. 15 Avere di vecchiaia

#### 1 - Avere di vecchiaia individuale

Per la persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia individuale, composto di una parte obbligatoria e di una parte sovraobbligatoria. La parte obbligatoria corrisponde all'avere di vecchiaia secondo gli artt. 15 e 16 LPP.

All'avere di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia annui
- le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza in Svizzera e all'estero
- acquisti e versamenti
- interessi

All'avere di vecchiaia vengono addebitati:

- le prestazioni di libero passaggio da trasmettere in caso di divorzio
- il prelievo anticipato destinato alla proprietà d'abitazioni o la somma costituita in pegno in seguito a una realizzazione del pegno

#### 2 - Accrediti di vecchiaia annui

L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annui è stabilito nel piano di previdenza.

#### 3 - Remunerazione

Gli interessi vengono calcolati sul saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.

La remunerazione dell'avere di vecchiaia è stabilita nel piano di previdenza. I tassi d'interesse applicabili vengono comunicati annualmente.

#### 4 - Avere di vecchiaia finale con e senza interessi

##### Avere di vecchiaia finale con interessi

L'avere di vecchiaia finale con interessi corrisponde

- all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso più
- la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all'età di pensionamento ordinaria

più interessi

Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato e i tassi d'interesse non subiranno altri cambiamenti.

##### Avere di vecchiaia finale senza interessi

L'avere di vecchiaia finale senza interessi corrisponde

- all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso più
- la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all'età di pensionamento ordinaria

senza interessi

Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato non subirà altri cambiamenti.

## Prestazioni per la vecchiaia

### Art. 16 Rendita di vecchiaia

#### 1 - Diritto

Ha diritto a una rendita di vecchiaia la persona assicurata se

- raggiunge l'età di pensionamento ordinaria oppure
- adempie le condizioni per un pensionamento anticipato oppure
- adempie le condizioni per un pensionamento posticipato

#### 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio e di quello sovraobbligatorio alle aliquote di conversione applicabili. Il versamento della rendita avviene vita natural durante.

Le aliquote di conversione applicabili sono stabilite nel piano di previdenza.

### Art. 17 Rendita per figli di pensionati

#### 1 - Diritto

La persona assicurata ha diritto a una rendita per figli di pensionati se percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto alla rendita.

Il diritto alla rendita per figli di pensionati cessa se viene meno la condizione di avente diritto del figlio.

## 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per figli di pensionati è stabilito nel piano di previdenza.

## Prestazioni d'invalidità

### Art. 18 Invalidità

#### 1 - Definizione

La persona assicurata ha diritto a prestazioni d'invalidità se è invalida ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) o se, in base a perizia medica, è oggettivamente constatabile che la persona assicurata è completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un'altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.

#### 2 - Invalidità parziale

Se la persona assicurata è parzialmente invalida, l'ammontare delle prestazioni d'invalidità viene determinato in base al grado d'invalidità nella seguente misura.

| Grado d'invalidità AI in % | Portata delle prestazioni in %          |
|----------------------------|---|
| 0 - 24                     | 0                                       |
| 25 - 59                    | Proporzionalmente al grado d'invalidità |
| 60 - 69                    | 75                                      |
| Dal 70                     | 100 (= invalidità totale)               |

Se sussiste un diritto alle prestazioni secondo la LPP, il grado d'invalidità corrisponde almeno al grado d'invalidità accertato dall'AI nella seguente misura.

| Grado d'invalidità AI in % | Portata delle prestazioni secondo la LPP in % |
|----------------------------|---|
| 0 - 39                     | 0   |
| 40 - 49                    | 25  |
| 50 - 59                    | 50  |
| 60 - 69                    | 75  |
| Dal 70                     | 100 (= invalidità totale)                     |

#### 3 - Riduzione delle prestazioni

Se l'invalidità è stata provocata o aggravata intenzionalmente, vengono corrisposte solo le prestazioni minime previste dalla legge che, tuttavia, possono essere ridotte nella misura in cui l'AI riduce o rifiuta le sue prestazioni.

#### 4 - Rimborso della prestazione

Se la persona assicurata è beneficiaria di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e se per il medesimo lasso di tempo ha percepito prestazioni d'invalidità, la fondazione può richiedere direttamente presso l'assicurazione contro la disoccupazione il rimborso delle prestazioni versate in eccesso fino a concorrenza delle prestazioni minime previste dalla legge.

#### 5 - Periodo d'attesa

Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi relativi all'incapacità lavorativa, a condizione che non siano precedenti a un periodo di capacità lavorativa completa durato oltre dodici mesi. La rendita d'invalidità, risp. l'esonero dal pagamento dei contributi, è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto a una rendita d'invalidità, risp. a un esonero dal pagamento dei contributi e se nel frattempo non fruiva della sua piena capacità lavorativa per un periodo durato oltre dodici mesi.

I periodi d'attesa applicabili sono stabiliti nel piano di previdenza.

### Art. 19 Rendita d'invalidità

#### 1 - Diritto

Il diritto alle prestazioni minime previste dalla legge inizia allorché le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera malattia esistente a norma di legge sono esaurite, al più tardi, tuttavia, dopo la scadenza del periodo d'attesa.

Il diritto alle prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie inizia allorché le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera malattia esistente a norma di legge sono esaurite, al più presto, tuttavia, dopo la scadenza del periodo d'attesa.

Il diritto a una rendita d'invalidità non subentra fintantoché la persona assicurata

- si sottopone o si oppone a provvedimenti d'integrazione dell'AI
- deve aspettare l'inizio imminente di provvedimenti d'integrazione e per questo ha diritto a un'indennità giornaliera dell'AI

Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue se la persona assicurata

- riacquista la capacità di guadagno
- decede
- raggiunge l'età di pensionamento ordinaria

#### 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita d'invalidità annua è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima prevista dalla legge viene calcolata in base all'avere di vecchiaia determinante, composto dei seguenti elementi:

- avere di vecchiaia LPP accumulato dalla persona assicurata fino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità e
- somma degli accrediti di vecchiaia senza interessi per il periodo mancante fino all'età di pensionamento LPP, calcolati sulla scala degli accrediti di vecchiaia LPP e sul salario LPP.

L'avere di vecchiaia determinante viene convertito in una rendita all'aliquota di conversione prevista dalla legge.

#### 3 - Prestazione d'invalidità al raggiungimento del pensionamento ordinario

Se al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di vecchiaia risultante dalla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (LPP) viene paragonata alla rendita d'invalidità determinante ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento di previdenza.

### Art. 20 Rendita per figli d'invalidi

#### 1 - Diritto

La persona assicurata ha diritto a una rendita per figli d'invalidi se percepisce una rendita d'invalidità e ha figli aventi diritto alla rendita.

Il diritto a una rendita per figli d'invalidi si estingue se

- viene meno la condizione di avente diritto del figlio o
- si estingue il diritto a una rendita d'invalidità

#### 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per figli d'invalidi annua in caso d'invalidità totale è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima di legge nel caso della rendita per figli d'invalidi ammonta al 20% della prestazione minima prevista dalla legge per la rendita d'invalidità della persona assicurata.



## Art. 21 Esonero dal pagamento dei contributi

La persona assicurata ha diritto all'esonero dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del periodo d'attesa. L'esonero dal pagamento dei contributi determina il venir meno dei contributi ordinari, eccettuati i contributi al fondo di garanzia previsti dalla legge.

Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue se la persona assicurata

- riacquista la capacità di guadagno
- decede
- oppure raggiunge l'età di pensionamento ordinaria

## Prestazioni di decesso

### Art. 22 Rendita per coniugi

#### 1 - Diritto

In caso di decesso della persona assicurata prima o dopo l'età di pensionamento, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell'intero salario.

Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto

- contrae nuove nozze prima del compimento dei 45 anni, nel qual caso viene versata una liquidazione unica in capitale dell'ammontare di tre rendite annue oppure
- decede.

#### Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge è parificato al coniuge se

- il matrimonio è durato almeno dieci anni e
- in virtù della sentenza di divorzio, l'ex coniuge beneficia di una rendita o di una liquidazione in capitale in luogo di una rendita vitalizia

La rendita corrisponde all'importo che supera le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio di altre assicurazioni, in particolare l'AVS e l'AI. In nessun caso è superiore alla rendita assicurata.

#### 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per coniugi annua è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima prevista dalla legge nel caso della rendita per coniugi ammonta

- al 60% della rendita d'invalidità prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **prima** del raggiungimento dell'età di pensionamento
- al 60% della rendita di vecchiaia prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **dopo** il raggiungimento dell'età di pensionamento

#### 3 - Riduzione delle prestazioni

Nel caso di coniugi ed ex coniugi, le prestazioni possono essere ridotte alle condizioni menzionate. Nel caso di coniugi viene comunque versata la prestazione minima prevista dalla legge.

#### Differenza d'età di oltre dieci anni

Se il coniuge superstite è di dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta dell'1% della rendita intera per ogni anno o frazione d'anno che supera la differenza di dieci anni.

#### Matrimonio dopo i 65 anni

Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dell'età di 65 anni della persona assicurata, la rendita - eventualmente già ridotta ai sensi delle suddette disposizioni - viene diminuita e portata alla seguente percentuale:

- in caso di matrimonio durante il 66mo anno di età: 80%
- in caso di matrimonio durante il 67mo anno di età: 60%
- in caso di matrimonio durante il 68mo anno di età: 40%
- in caso di matrimonio durante il 69mo anno di età: 20%
- matrimonio dopo il raggiungimento dell'età di 69 anni: 0%.

Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto i 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.

Queste restrizioni non si applicano se una convivenza iniziata prima dei 65 anni è seguita da un matrimonio dopo il compimento dei 65 anni.

### Art. 23 Rendita per conviventi

#### 1 - Diritto

Il partner superstite ha diritto a una rendita per conviventi se al momento del decesso sussisteva una convivenza nella medesima economia domestica e se entrambi i partner conviventi

- non sono sposati e non vivono in un'unione domestica registrata
- non sono imparentati e non vi è tra loro affinità in linea discendente
- negli ultimi cinque anni hanno convissuto ininterrottamente o al momento del decesso provvedevano al mantenimento di almeno un figlio in comune avente diritto alla rendita

Le disposizioni relative alla rendita per coniugi valgono anche per la rendita per conviventi.

Non sussiste alcun diritto a una rendita per conviventi se il partner convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un'istituzione di previdenza.

#### 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde all'ammontare della rendita per coniugi annua ed è stabilito nel piano di previdenza.

#### 3 - Riduzione delle prestazioni

Le riduzioni delle prestazioni della rendita per coniugi riguardano anche la rendita per conviventi, nel qual caso al posto del matrimonio si considera l'inizio della convivenza.

### Art. 24 Rendita per orfani

#### 1 - Diritto

I figli aventi diritto alla rendita hanno diritto a una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata prima dell'età di pensionamento. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell'intero salario.

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età di pensionamento, in luogo della rendita per orfani continua a essere versata la rendita per figli di pensionati.

Il diritto si estingue se viene meno la condizione di avente diritto del figlio.

#### 2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per orfani annua è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima prevista dalla legge per la rendita per orfani ammonta

- al 20% della rendita d'invalidità prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **prima** del raggiungimento dell'età di pensionamento
- al 20% della rendita di vecchiaia prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **dopo** il raggiungimento dell'età di pensionamento

## Art. 25 Capitale di decesso

### 1 - Diritto

Il diritto ad un capitale di decesso sussiste se la persona assicurata decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento.

### 2 - Importo della prestazione

La prestazione di decesso è composta dei seguenti elementi:

- il capitale di decesso
- il avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso

L'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso viene impiegato - nella misura occorrente - per finanziare la rendita per coniugi e per conviventi.

L'ammontare del capitale di decesso e del computo con l'aver di vecchiaia eventualmente disponibile è stabilito nel piano di previdenza.

### 3 - Ordinamento dei beneficiari

Hanno diritto al capitale di decesso le seguenti persone fisiche nell'ordine e nella misura indicati. Rimangono riservate disposizioni restrittive di legge e una corretta attribuzione beneficiaria della persona assicurata.

Categoria di beneficiari I:

100% del capitale di decesso per

- a) il coniuge della persona assicurata;  
in sua mancanza:
- b) i figli aventi diritto alla rendita;  
in loro mancanza:

- c) le persone sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata non sposata durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune. Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso per persone che percepiscono una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un'istituzione di previdenza;  
in loro mancanza:

Categoria di beneficiari II:

100% del capitale di decesso per

- d) i figli non aventi diritto alla rendita della persona assicurata;  
in loro mancanza:
- e) i genitori della persona assicurata;  
in loro mancanza:
- f) le sorelle e i fratelli della persona assicurata;  
in loro mancanza:

Categoria dei beneficiari III:

50% del capitale di decesso, almeno tuttavia le prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata, contributi e versamenti supplementari a titolo d'acquisto, ognuno senza interessi per gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.

La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone beneficiarie avviene in parti uguali. I capitali di decesso non versati permangono presso la fondazione.

### 4 - Attribuzione beneficiaria

La persona assicurata può, per iscritto nei confronti della fondazione,

- modificare l'ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o
- determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

## D. Contributi ordinari e acquisto

### Art. 26 Contributi ordinari

#### 1 - Contributi ordinari

Il datore di lavoro e le persone assicurate finanziano i contributi ordinari. I contributi del datore di lavoro sono almeno pari alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

Il contributo delle persone assicurate viene dedotto dal salario in quote uguali. Il datore di lavoro può anche apportare i suoi contributi da riserve di contributi precedentemente accumulate.

L'ammontare e la composizione dei contributi ordinari sono stabiliti nel piano di previdenza.

#### 2 - Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione alla previdenza a favore del personale.

L'obbligo di contribuzione termina

- all'uscita dalla previdenza a favore del personale in seguito a risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
- in caso di mancato raggiungimento, presumibilmente durevole, del salario minimo
- dopo la scadenza del periodo d'attesa in caso d'invalidità
- in caso di decesso
- al raggiungimento dell'età di pensionamento

### Art. 27 Acquisto

#### 1 - Principio

È possibile effettuare acquisti unicamente nell'ambito delle disposizioni legali

- per finanziare anni assicurativi mancanti
- per finanziare un aumento del salario
- per finanziare lacune nella previdenza dovute ad altri motivi

Gli acquisti sono ammessi all'entrata o a un momento successivo, fino a un mese prima dell'età ordinaria di pensionamento, al più tardi, tuttavia, fino al pensionamento anticipato. Essi aumentano la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

## 2 - Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra

- l' avere di vecchiaia massimo possibile e
- l' avere di vecchiaia effettivo

al momento del acquisto.

### Avere di vecchiaia massimo possibile

L' avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all' avere di vecchiaia raggiungibile, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con l' attuale salario assicurato fino al momento dell' acquisto. Il calcolo dell' avere di vecchiaia massimo possibile avviene tenendo conto di un tasso d' interesse come da piano di previdenza.

### Avere di vecchiaia effettivo

L' avere di vecchiaia effettivo è formato dei seguenti elementi:

- avere di vecchiaia disponibile
- importo prelevato in anticipo ai fini della proprietà d' abitazioni
- averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
- parte dell' avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,

se questi capitali non sono già stati computati in un altro piano di previdenza.

La persona assicurata deve informare in merito all' esistenza di tali averi prima dell' acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell' obbligo di informare.

## 3 - Restrizioni

### Deducibilità fiscale

La rivendicazione dei versamenti supplementari a titolo d' acquisto dal punto di vista fiscale rientra nella sfera di responsabilità della persona assicurata. La deducibilità di detti versamenti dalle imposte viene valutata dall' autorità fiscale di competenza. La fondazione non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

### Rimborso sotto forma di capitale

Le prestazioni risultanti dall' acquisto non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza a favore del personale prima della scadenza di un termine di tre anni

(parte bloccata). L' autorità fiscale può disconoscere retroattivamente la deducibilità fiscale di acquisti effettuati gli ultimi tre anni, se dalla parte non bloccata viene percepita una prestazione sotto forma di capitale.

Al momento del pensionamento, le prestazioni acquistate durante gli ultimi tre anni vengono obbligatoriamente convertite in una rendita di vecchiaia. Questa rendita di vecchiaia viene versata vita natural durante.

### Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un' abitazione

Se la persona assicurata ha prelevato in anticipo una parte dell' avere di vecchiaia per la proprietà d' abitazioni, può effettuare un versamento supplementare a titolo d' acquisto unicamente dopo aver interamente rimborsato l' importo prelevato in anticipo. Ciò non vale per l' acquisto per colmare la lacuna previdenziale sorta in seguito a divorzio.

Se la persona assicurata non può più rimborsare l' importo prelevato in anticipo, poiché il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorgerà entro tre anni, essa può effettuare un versamento supplementare a titolo d' acquisto tenuto conto dell' importo prelevato in anticipo.

### Incapacità lavorativa; invalidità

L' acquisto è possibile fino all' inizio di un' incapacità di guadagno la cui causa provoca l' invalidità o il decesso. L' acquisto può essere effettuato solo sulla parte attiva dell' assicurazione.

### Pensionamento parziale

In caso di pensionamento parziale prima dell' età di pensionamento ordinaria, un acquisto può essere effettuato solo sulla parte attiva dell' assicurazione.

### Pensionamento posticipato

In caso di pensionamento posticipato l' acquisto non è possibile. Costituisce un' eccezione l' acquisto effettuato per colmare la lacuna previdenziale sorta in seguito a divorzio.

### Arrivo dall' estero

Per una persona assicurata che proviene dall' estero e che in Svizzera non è mai stata affiliata a un' istituzione di previdenza, il versamento supplementare a titolo d' acquisto annuo nei primi cinque anni dopo l' ammissione alla previdenza a favore del personale non può superare il 20% del salario assicurato. Le persone assicurate sono tenute a fornire informazioni veritiere in merito al loro arrivo dall' estero e alla loro assicurazione precedente presso un' istituzione di previdenza svizzera. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell' obbligo di informare.

## E. Versamento di prestazioni

### Art. 28 Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio

#### 1 - Diritto alla prestazione di libero passaggio

Se una persona assicurata lascia l' opera di previdenza, risp. la fondazione, prima che subentri un caso di previdenza

- perché il rapporto di lavoro viene sciolto
- perché non adempie più le condizioni per l' ammissione a questa previdenza a favore del personale ha diritto a una prestazione di libero passaggio calcolata secondo la LFLP.

La persona assicurata ha anche diritto a una prestazione di libero passaggio se lascia l' opera di previdenza, risp. la fondazione, fra l' età di pensionamento anticipata e l' età di pensionamento ordinaria e continua l' attività lucrativa oppure è registrata come disoccupata.

#### 2 - Importo della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio è l' importo massimo derivante dai tre seguenti calcoli:

- prestazione di libero passaggio secondo il primato dei contributi (art. 15 LFLP)
- importo minimo della prestazione di libero passaggio (art. 17 LFLP), meno:
  - parte dell' avere di vecchiaia prelevata in anticipo per la proprietà d' abitazioni
  - parte della prestazione di libero passaggio trasferita all' istituzione di previdenza di un ex coniuge
- avere di vecchiaia secondo la LPP (art. 18 LFLP)

#### 3 - Prestazione di libero passaggio per persone uscenti parzialmente invalide

Se il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida viene sciolto, per la parte attiva ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

Se la persona parzialmente invalida riacquista in seguito la piena capacità di guadagno, ha diritto a una prestazione di libero passaggio anche per la parte rimasta assicurata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

#### **4 - Rimborso della prestazione di libero passaggio**

Se l'istituzione di previdenza deve erogare prestazioni per i superstiti e d'invalidità dopo aver versato la prestazione di libero passaggio, la stessa dev'essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità da versare. In caso di mancato rimborso, le prestazioni vengono ridotte.

### **Art. 29 Impiego della prestazione di libero passaggio**

#### **1 - Mantenimento della protezione previdenziale**

La prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro per mantenere la protezione previdenziale.

In vista del versamento della prestazione di libero passaggio alla nuova istituzione di previdenza, la persona assicurata è tenuta a notificare al datore di lavoro, risp. alla fondazione, i seguenti dati:

- nome e indirizzo del nuovo datore di lavoro
- nome, indirizzo e recapito per i pagamenti della nuova istituzione di previdenza

#### **2 - Versamento in contanti**

La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio alle seguenti condizioni:

- lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
- la prestazione di libero passaggio è inferiore al proprio contributo annuo

#### Restrizione al pagamento in contanti in caso di elezione del domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS

Una restrizione al pagamento in contanti per la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio sorge allorché la persona assicurata secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è assicurata a titolo obbligatorio contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

In caso di pagamento in contanti il coniuge della persona assicurata deve dare l'approvazione scritta. Occorre inoltre il consenso scritto del creditore pignoratorio se viene costituito in pegno il diritto a prestazioni di previdenza.

#### **3 - Mantenimento della protezione previdenziale senza nuova istituzione di previdenza**

Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto alla liquidazione in contanti, al momento dell'uscita dalla previdenza a favore del personale ha diritto

- a una polizza di libero passaggio oppure
- a un versamento su un conto di libero passaggio

Se la persona assicurata non effettua alcuna notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.

### **Art. 30 Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni**

#### **1 - Prolungamento della copertura assicurativa**

La persona assicurata rimane assicurata per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza per i rischi decesso e

invalidità. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di tale termine, il prolungamento della copertura assicurativa cessa anzitempo e la competenza assicurativa passa alla nuova istituzione di previdenza.

#### **2 - Mantenimento del diritto alle prestazioni**

Una persona assicurata che non presenta piena capacità lavorativa al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento di previdenza, se l'incapacità lavorativa porta

- a invalidità entro 360 giorni
- all'aumento del grado d'invalidità entro ulteriori 90 giorni.

Una persona assicurata parzialmente invalida al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento di previdenza anche per l'aumento del grado d'invalidità, se questo aumento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ed è dovuto alla medesima causa.

In tutti gli altri casi vengono erogate al massimo le prestazioni minime secondo la legge.

### **Art. 31 Modalità di pagamento**

#### **1 - Luogo di versamento**

Su incarico della fondazione, Swiss Life SA versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni sono da versare alla sede della fondazione.

#### **2 - Versamento delle rendite; rimborso**

La scadenza per i pagamenti della rendita è stabilita nel piano di previdenza.

Il primo importo parziale viene calcolato dal momento della giustificazione del diritto alle prestazioni fino al successivo pagamento della rendita. Se un beneficiario di una rendita decede, le rendite eventualmente pagabili ai superstiti sono esigibili per la prima volta a partire dal giorno di pagamento susseguente al decesso. Le tranches di rendite percepite oltre il giorno in cui viene meno il diritto e il successivo giorno di versamento della rendita non devono essere rimborsate, eccezion fatta per le rendite d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

### **Art. 32 Forma delle prestazioni esigibili**

#### **1 - Liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia**

In luogo di una rendita di vecchiaia la persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale dell'ave di vecchiaia disponibile o di una parte dello stesso.

La dichiarazione relativa alla liquidazione in capitale dev'essere trasmessa al più tardi un mese prima dell'età di pensionamento e a partire da questo momento è irrevocabile.

Se in quel momento la persona assicurata è invalida, può farsi versare al massimo la parte dell'ave di vecchiaia non necessaria al finanziamento di una rendita pari all'importo dell'ammontare della rendita d'invalidità secondo la legge. Nel caso delle persone parzialmente invalide, questa limitazione riguarda la parte passiva.

La liquidazione in capitale diminuisce proporzionalmente l'ave di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio.

Se la persona assicurata è sposata, la liquidazione in capitale è possibile solo previo consenso scritto del coniuge.

## 2 - Liquidazione in capitale della rendita per coniugi o per conviventi

In luogo di una rendita per coniugi o per conviventi, la persona avente diritto può richiedere una liquidazione unica in capitale. A tale scopo deve consegnare una dichiarazione scritta prima del primo versamento della rendita.

L'ammontare del capitale corrisponde

- per persone aventi diritto dopo il compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale
- per persone aventi diritto dopo il compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale ridotta. La riduzione ammonta al 3% per singolo anno intero o frazione d'anno che alla persona avente diritto al decesso della persona assicurata mancano per avere 45 anni.
- almeno, tuttavia, quattro rendite annuali.

## 3 - Liquidazione in capitale di rendite esigue

Se la rendita di vecchiaia annua o la rendita d'invalidità intera è inferiore al 10%, la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6% e la rendita per orfani o la rendita per i figli è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, in luogo della rendita viene assegnata una liquidazione in capitale.

In caso di conversione imperativa in una rendita di vecchiaia in seguito ad acquisto entro tre anni prima del pensionamento, non avviene alcuna liquidazione in capitale.

## 4 - Ripercussioni della liquidazione in capitale

Per la parte percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento.

## Art. 33 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)

### 1 - Adeguamento obbligatorio delle rendite per i superstiti e delle rendite d'invalidità

Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP secondo quanto predisposto dal Consiglio federale. L'adeguamento avviene la prima volta dopo la scadenza di tre anni per il 1° gennaio dell'anno successivo.

### 2 - Adeguamento facoltativo di rendite in corso

Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità che non devono essere adeguate secondo il cpv. 1 nonché le rendite di vecchiaia vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell'opera previdenza.

Se sono date le possibilità finanziarie, la commissione amministrativa decide annualmente se e in quale misura debba avvenire l'adeguamento e comunica la decisione al più tardi per fine ottobre. L'adeguamento avviene al 1° gennaio dell'anno successivo, sotto forma di versamento unico in aggiunta alle prestazioni di rendita.

## F. Rapporto con terzi

### Art. 34 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

#### 1 - Diritto

Il diritto a prestazioni d'invalidità o per i superstiti sussiste a prescindere dal fatto che il caso di prestazione avvenga in seguito a malattia o a infortunio. Se sussistono contemporaneamente diritti derivanti dall'infortunio e dalla malattia, i paragrafi 2 a 4 del presente articolo si applicano solo per il diritto in seguito a infortunio.

#### 2 - Obbligo di versare le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare

Se l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF o l'assicurazione militare secondo la LAM è soggetta all'obbligo di versare prestazioni, in caso di un salario annuo fino al guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF, le rendite per i superstiti nonché la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalidi esigibili secondo il presente regolamento di previdenza vengono limitate al minimo previsto dalla legge.

Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l'articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".

#### 3 - Rendita per coniugi: nessuna prestazione di rendita da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare

Se l'assicuratore non eroga alcuna rendita al coniuge superstite, quest'ultimo ha diritto alla seguente prestazione: rendita per coniugi prevista dal regolamento, al massimo, tuttavia, importo della rendita LAINF, risp. LAM per rendite per vedove. Viene computata la liquidazione in capitale dell'assicuratore contro gli infortuni.

Il partner superstite con diritto a una rendita per conviventi ha diritto a una prestazione nella stessa misura del coniuge superstite.

#### 4 - Inizio della prestazione

Sussiste un diritto a una rendita d'invalidità e a una rendita per figli d'invalidi al più presto se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non eroga più le prestazioni d'indennità giornaliera e versa una rendita d'invalidità.

#### 5 - Riduzione della prestazione

Non vengono compensati la riduzione o il rifiuto della prestazione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se il caso di previdenza è stato causato da colpa grave.

#### 6 - Persone non assicurate secondo la LAINF

Se una persona affiliata alla previdenza a favore del personale non è assicurata ai sensi della LAINF né a titolo obbligatorio, né facoltativo, dev'essere notificata, per iscritto, alla fondazione. La persona assicurata riceve le prestazioni minime legali.

Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l'articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".

#### 7 - Copertura estesa dell'infortunio

A titolo aggiuntivo possono essere pattuite le seguenti coperture estese.

##### Inclusione dell'infortunio

Le prestazioni regolamentari vengono erogate indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un evento assicurato ai sensi della LAINF o della LAM.

##### Coordinamento con la LAINF

Se il salario annuo supera il guadagno massimo assicurato secondo la LAINF, le rendite regolamentari sono assicurate per la parte di salario eccedente.

Una copertura estesa dell'infortunio è stabilita nel piano di previdenza.

## **Art. 35 Coordinamento con altre assicurazioni**

### **1 - Coordinamento con altre assicurazioni**

Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità uniche in capitale vengono erogate secondo le disposizioni della legge in questione e nel seguente ordine:

- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o assicurazione per l'invalidità
- assicurazione militare o assicurazione contro gli infortuni
- previdenza professionale

### **2 - Riduzione della prestazione**

#### Sovrindennizzo

La fondazione riduce le prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.

#### Caso di previdenza cagionato da colpa grave

Non viene fornita alcuna compensazione se l'AVS o l'AI riduce o rifiuta una prestazione allorché il caso di previdenza è causato da colpa grave.

### **3 - Redditi conteggiabili**

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante. Rientrano in questa categoria, per esempio, le rendite o le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione della rendita di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza in Svizzera e all'estero. Non rientrano nella categoria dei redditi conteggiabili gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menomazioni dell'integrità e prestazioni simili.

Al beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile. Nel caso di beneficiari di rendite per coniugi viene inoltre computata la rendita per orfani.

## **Art. 36 Responsabilità di terzi**

La fondazione è surrogata nelle pretese della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone beneficiarie, nei confronti di un terzo responsabile per l'evento assicurato secondo il presente regolamento di previdenza.

## **G. Disposizioni finali**

### **Art. 37 Modifiche**

#### **1 - Modifiche al regolamento di previdenza**

La commissione amministrativa può modificare il piano di previdenza. Lo fa nell'ambito dei piani di previdenza offerti dalla fondazione.

Il consiglio di fondazione può sempre modificare le altre parti integranti del regolamento di previdenza.

Le modifiche non hanno ripercussioni sui diritti acquisiti in precedenza dagli aventi diritto.

#### **2 - Modifiche in base a norme di legge**

Rimangono riservate modifiche del regolamento di previdenza in seguito a deroga delle prescrizioni legali, decisioni del Tribunale federale e per conformarsi alle disposizioni in materia di diritto di vigilanza e diritto fiscale.

#### **3 - Cambiamento di istituzione di previdenza**

In caso di cambiamento di istituzione di previdenza, dalla sua scadenza fino al versamento alla nuova istituzione di previdenza, l'aver di vecchiaia disponibile / la riserva matematica viene remunerata in base ai tassi d'interesse applicabili per l'aver di vecchiaia secondo il piano di previdenza.

### **Art. 38 Entrata in vigore delle disposizioni di base**

#### **1 - Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni di base entrano in vigore al 1° marzo 2012 e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.

#### **2 - Prestazioni prima dell'entrata in vigore**

Le presenti disposizioni annullano tutte le precedenti disposizioni, salvo nei casi in cui sia sopraggiunto un evento assicurato durante il periodo in cui era in vigore il precedente regolamento di previdenza. Viene considerato evento assicurato

- il decesso
- l'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso

Nel caso di eventi assicurati subentrati, vengono versate le prestazioni di rendita fino a quel momento assicurate.

# Appendice I

## Regolamentazione per il finanziamento del pensionamento anticipato

### 1 - Principio

È possibile finanziare il pensionamento anticipato mediante acquisti se il piano di previdenza lo prevede.

La persona assicurata può finanziare, totalmente o parzialmente, la lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia in seguito a pensionamento anticipato apportando versamenti supplementari a titolo d'acquisto. Sussistono le medesime restrizioni come per l'acquisto.

La persona assicurata può finanziare il pensionamento anticipato se al momento dell'acquisto:

- le prestazioni di libero passaggio sono state apportate nella previdenza a favore del personale, qualora prescritto
- sono stati effettuati tutti gli acquisti possibili per migliorare la protezione previdenziale
- è stato interamente rimborsato un eventuale prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni
- non sussiste nessuna lacuna nella previdenza in seguito a divorzio

Per poter finanziare il pensionamento anticipato, la persona assicurata deve comunicare per iscritto, alla commissione amministrativa, l'età prevista per il pensionamento e fare aprire un conto aggiuntivo. L'aver sul conto aggiuntivo viene trattato e remunerato alla stregua di una parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

### 2 - Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo sul conto aggiuntivo

L'ammontare del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile corrisponde all'importo necessario per finanziare la differenza fra

- la rendita di vecchiaia ordinaria che sarebbe risultata all'età di pensionamento ordinaria e
- la rendita di vecchiaia decurtata che risulterà in base all'età di pensionamento ordinaria

meno

- averi paragonabili agli averi di libero passaggio all'interno della previdenza a favore del personale
- averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
- parte dell'aver della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,

a condizione che questi capitali non siano stati precedentemente computati.

La persona assicurata deve informare in merito all'esistenza di tali averi prima dell'acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di informare.

#### Rendita di vecchiaia ordinaria

Viene calcolata dalla conversione della somma degli accrediti di vecchiaia fino all'età di pensionamento ordinaria in base all'attuale salario, senza interessi. Gli accrediti di vecchiaia e l'aliquota di conversione applicabile devono essere dedotti dal piano di previdenza.

#### Rendita di vecchiaia ridotta

Viene calcolata dalla conversione della somma degli accrediti di vecchiaia fino all'età di pensionamento anticipato notificata in base all'attuale salario, senza interessi. Gli accrediti di vecchiaia e l'aliquota di conversione ridotta applicabile devono essere dedotti dal piano di previdenza.

### 3 - Pensionamento dopo l'età di pensionamento anticipato prevista

Se la persona assicurata continua a esercitare l'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento originariamente prevista, la commissione amministrativa dev'esserne informata tempestivamente, con l'indicazione della nuova età di pensionamento. Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo sul conto aggiuntivo viene ridefinito.

Se l'aver sul conto aggiuntivo al momento del pensionamento effettivo è più elevato della lacuna da finanziare, il conto aggiuntivo viene utilizzato nell'ordine seguente:

- acquisto di una lacuna nella previdenza,
- il rimanente importo per l'ulteriore finanziamento di prestazioni di vecchiaia fino all'importo massimo del 5% delle prestazioni di vecchiaia ordinarie,
- il rimanente importo per acquistare una rendita transitoria fino all'ammontare della rendita massima di vecchiaia dell'AVS per il periodo compreso fra il pensionamento effettivo e l'età di pensionamento secondo l'AVS.

Un eventuale importo residuo viene attribuito alla opera di previdenza.

### 4 - Pagamenti dal conto aggiuntivo

#### Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione; diritti del coniuge in caso di divorzio

I prelievi anticipati per l'acquisto di proprietà d'abitazioni e i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio vengono dapprima dedotti dal conto aggiuntivo. Un eventuale importo eccedente viene addebitato all'aver di vecchiaia. Un rimborso viene dapprima effettuato nell'aver di vecchiaia, mentre un importo eccedente viene accreditato al conto aggiuntivo.

#### Capitale di decesso

In caso di decesso di una persona assicurata, ai superstiti viene trasferito il conto aggiuntivo a titolo di capitale di decesso addizionale.

#### Invalidità

Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità completa, l'aver disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. In caso d'invalidità parziale queste disposizioni si applicano per la parte passiva dell'assicurazione.

#### Prestazione di libero passaggio

Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, l'aver disponibile diventa esigibile come prestazione di libero passaggio supplementare.

## Appendice II

### Spiegazioni

#### 1 - Superstiti e rendita per i superstiti

Nel presente regolamento di previdenza con questi termini s'intendono

- le persone aventi diritto al momento del decesso e
- le rendite che giungono a scadenza (p.es. rendita per coniugi o rendita per orfani)

#### 2 - Differenza: occupazione a tempo parziale e pensionamento parziale

Attività a tempo parziale:

orario di lavoro ridotto

Pensionamento parziale:

riduzione dell'orario di lavoro e contemporaneo versamento di una prestazione di vecchiaia pari all'ammontare della riduzione

#### 3 - Differenziazione: parte attiva e parte passiva dell'assicurazione

Parte attiva:

viene denominata così la parte per cui la persona assicurata esercita un'attività lucrativa. Aumenti salariali, acquisti, ecc. sono possibili su questa parte.

Parte passiva:

viene denominata così la parte per la quale la persona assicurata percepisce un reddito sostitutivo (di regola una rendita). Gli aumenti salariali non hanno alcuna ripercussione. Non sono possibili acquisti, ecc.

#### 4 - Differenza: regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio

Regime obbligatorio:

per "regime obbligatorio" s'intendono tutte le prestazioni e le disposizioni definite nella LPP.

Regime sovraobbligatorio:

"regime sovraobbligatorio" designa tutte le prestazioni e le disposizioni della previdenza a favore del personale oltre il minimo previsto dalla LPP.

#### 5 - Grado di copertura

Per grado di copertura s'intende il rapporto fra patrimonio di previdenza e capitale di previdenza.

Patrimonio di previdenza:

Le attività complessive sono iscritte a bilancio quali valori di mercato e vengono ridotte delle passività, dei ratei e risconti passivi ed eventualmente delle riserve dei contributi del datore di lavoro. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo, risultante dall'effettiva situazione finanziaria.

Capitale di previdenza:

Il capitale di previdenza attuariale necessario (avere di vecchiaia e riserve matematiche) inclusi i necessari rafforzamenti.

## Appendice III

### Abbreviazioni (leggi)

|       |  |
|-------|--|
| AVS   | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (previdenza statale)   |
| AI    | Assicurazione per l'invalidità (previdenza statale)  |
| LPP   | Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità                      |
| OPP 2 | Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità                           |
| LFLP  | Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità |
| OPPA  | Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale          |
| LAI   | Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità   |
| LAINF | Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni   |
| LAM   | Legge federale sull'assicurazione militare   |
| CO    | Codice svizzero delle obbligazioni   |
| CC    | Codice civile svizzero   |
| LUD   | Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali  |

\* \* \*



## Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

Entrata in vigore: 1° gennaio 2012

### Art. 1 Cessione

I diritti a prestazioni provenienti dal presente regolamento di previdenza non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima della scadenza. Costituisce un'eccezione il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA).

### Art. 2 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

#### 1 - Prelievo anticipato e costituzione in pegno

La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno fino a tre anni prima dell'età di pensionamento ordinaria

- per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni
- per l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili
- per rimborsare prestiti ipotecari

se essa stessa usa lo spazio abitativo del luogo di domicilio o della dimora abituale.

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è consentito/a solo sulla parte attiva dell'assicurazione.

#### 2 - Importo massimo

L'importo massimo di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno viene stabilito come segue:

- fino al compimento dei 50 anni: la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno
- dopo il compimento dei 50 anni: l'importo più elevato fra i seguenti importi al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno:
  - la prestazione di libero passaggio al compimento dei 50 anni oppure
  - metà della prestazione di libero passaggio.

#### 3 - Momento del pagamento

La fondazione paga il prelievo anticipato entro sei mesi, al più presto, tuttavia, al momento richiesto. Il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi e d'intesa con la persona assicurata direttamente alla parte autorizzata da lei indicata.

### Art. 3 Rimborso

#### 1 - Rimborso

La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato in anticipo o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un unico importo o in più tranches:

- fino a tre anni prima dell'età di pensionamento ordinaria oppure
- fino all'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso (eccezione: parte attiva dell'assicurazione) oppure
- fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

#### 2 - Obbligo di rimborso

La persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo prelevato in anticipo in un unico importo se

- aliena la proprietà d'abitazione
- concede sulla proprietà d'abitazione diritti economicamente equivalenti a un'alienazione.

### Art. 4 Importi

#### 1 - Importo minimo del prelievo anticipato

L'importo minimo di un prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi.

#### Eccezione:

acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili.

#### 2 - Importo minimo del rimborso

L'importo minimo del rimborso ammonta a 20 000 franchi.

#### Eccezione:

se l'importo dovuto è inferiore all'importo minimo, il rimborso viene effettuato in un importo unico.

### Art. 5 Ripercussioni sulla previdenza a favore del personale

#### 1 - Prelievo anticipato

A seguito del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile vengono ridotte proporzionalmente alla percentuale dell'intero avere di vecchiaia. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d'invalidità e di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell'aver di vecchiaia.

Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni d'invalidità e di decesso, è possibile stipulare un'assicurazione complementare presso Swiss Life i cui costi vanno interamente a carico della persona assicurata.

La riduzione delle prestazioni regolamentari in seguito a sovrindennizzo avviene computando le prestazioni che sarebbero risultate senza un prelievo anticipato; cfr. le disposizioni di base, articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".

#### 2 - Rimborso del prelievo anticipato

In caso di rimborso del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile vengono aumentate proporzionalmente alla percentuale dell'intero avere di vecchiaia. Le prestazioni vengono

definite in base al regolamento di previdenza valido al momento del rimborso.

### **3 - Costituzione in pegno e realizzazione del pegno**

Nel caso della costituzione in pegno le prestazioni non vengono ridotte. La realizzazione del pegno esplica i medesimi effetti come il prelievo anticipato.

## **Art. 6 Imposte**

Il prelievo anticipato, risp. il ricavato della realizzazione del pegno sono imponibili al momento del pagamento come prestazione in capitale proveniente dalla previdenza.

In caso di rimborso totale o parziale del prelievo anticipato, risp. del ricavato della realizzazione del pegno, il relativo importo fiscale, senza interesse, può essere richiesto presso l'autorità del cantone che ha riscosso l'importo fiscale. Ciò deve avvenire con domanda scritta entro tre anni dal rimborso.

## **Art. 7 Costi**

Alla persona assicurata vengono fatturati i seguenti costi:

- attuazione prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni: CHF 500
- attuazione costituzione in pegno della proprietà d'abitazioni: CHF 300

## **Art. 8 Ulteriori disposizioni**

### **1 - Consenso scritto nel caso di persone sposate**

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno premette il consenso scritto del coniuge.

### **2 - Costituzione in pegno**

Il consenso del creditore pignoratizio è necessario nei seguenti casi:

- pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
- versamento della prestazione di previdenza
- trasferimento di una prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata

La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione.

### **3 - Ulteriore prelievo anticipato**

Un ulteriore prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo prelievo.

### **4 - Osservanza delle disposizioni di base e delle disposizioni legali**

In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, occorre attenersi all'articolo delle disposizioni di base relativo al riscatto. Per il resto sono in vigore le disposizioni legali della LPP e dell'OPPA.

## **Art. 9 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.

\* \* \*

## Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

Entrata in vigore: 1° gennaio 2012

### Art. 1 Diritto

L'opera di previdenza ha diritto quale contraente a una parte di eccedenze nei confronti di Swiss Life ai sensi delle Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA). Il diritto inizia a partire dall'entrata in vigore del contratto di adesione e termina al suo scioglimento.

### Art. 2 Insorgenza ed esigibilità

La parte di eccedenze viene calcolata in base agli averi di vecchiaia / alle riserve matematiche disponibili, ai contributi di rischio e ai contributi ai costi dell'opera di previdenza nell'esercizio in corso. Essa diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante).

La parte di eccedenze viene comunicata annualmente.

### Art. 3 Utilizzazione generale delle eccedenze

#### Ripartizione

La parte di eccedenze annuale viene suddivisa sulle persone assicurate. I criteri determinanti per la ripartizione sono l'ammontare dell'averi di vecchiaia, delle riserve matematiche, del

contributo di rischio e dei contributi ai costi per la persona assicurata. Una persona assicurata ha diritto alla somma calcolata se il giorno determinante è affiliata all'opera di previdenza.

#### Forma d'impiego

Alle persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa e ai beneficiari di rendite d'invalidità viene accreditata la somma alla parte sovraobbligatoria dell'averi di vecchiaia

Ai beneficiari di rendite per i superstiti o di rendite di vecchiaia viene versata la somma, sotto forma di pagamento unico, al giorno determinante, addizionalmente alle prestazioni sotto forma di rendita.

### Art. 4 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze entrano in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.

\* \* \*

## Regolamento per la liquidazione parziale e totale dell'opera di previdenza

Entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Una liquidazione parziale o totale dell'opera di previdenza comporta il trasferimento, in modo individuale o collettivo, di tutti i relativi fondi liberi o parte di essi all'avere di vecchiaia o alle riserve matematiche delle persone assicurate presso l'opera di previdenza. Il presente regolamento stabilisce i presupposti e le procedure in merito ed è parte integrante del regolamento per l'opera di previdenza.

### Art. 1 Fondi liberi

- 1 - Sono fondi liberi dell'opera di previdenza tutti i mezzi dell'opera di previdenza non collegati tramite promesse di prestazione regolamentari in modo individuale alle persone assicurate. I fondi liberi possono essere costituiti da eccedenze stabilite nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita della Fondazione stipulato con la Swiss Life<sup>1)</sup>, da prestazioni che possono diventare e da altri depositi a scopo collettivo. In caso di scioglimento dell'impresa associata viene inoltre assegnata ai fondi liberi un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.
- 2 - Avendo riassicurato tutte le prestazioni nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita con la Swiss Life<sup>1)</sup>, la Fondazione non dispone né di una riserva per far fronte alle possibili oscillazioni di valore né di altri accantonamenti che in caso di liquidazione parziale o totale di un'opera di previdenza andrebbero proporzionalmente liquidati e assegnati ai fondi liberi.
- 3 - La commissione di previdenza decide in merito all'utilizzo dei fondi liberi nel quadro del presente regolamento e delle disposizioni di legge. La Fondazione può rifiutarsi di applicare le decisioni di una commissione di previdenza che dovesse mancare di legittimità e può sottoporre alla commissione di previdenza proposte legali.

### Art. 2 Liquidazione parziale

#### 1 - Presupposto

- a) Per una liquidazione parziale dell'opera di previdenza sono necessari i seguenti presupposti:
  - il numero delle persone assicurate attive dell'impresa affiliata subisce una notevole diminuzione
  - e i fondi liberi dell'opera di previdenza a quel momento ammontano almeno al 5% dell'avere di vecchiaia esistente di tutte le persone assicurate e almeno a CHF 100 in media per ogni persona assicurata
  - e almeno una persona attiva o una persona beneficiaria di rendita resta nell'opera di previdenza.
- b) Sono considerate persone attive tutte le persone assicurate che non sono completamente incapaci al guadagno e che non sono ancora pensionate ai sensi del regolamento valido (Disposizioni generali e piano di previdenza).

- c) Una diminuzione del numero degli assicurati attivi può avvenire nel quadro della normale fluttuazione del personale, in seguito a tagli al personale per motivi economici o da una ristrutturazione dell'azienda. Di particolare importanza è la diminuzione che si verifica se, alla data d'uscita di una o più persone assicurate (data di riferimento della liquidazione parziale),
  - sono o erano assicurate al massimo 5 persone attive durante lo stesso e precedente anno civile e, se durante lo stesso o precedente anno civile, sono uscite almeno 2 di esse, di cui almeno una è stata assicurata per più di 3 anni dalla stessa opera di previdenza della Fondazione;
  - sono o erano assicurate da 6 a 10 persone attive durante lo stesso e precedente anno civile e, se durante lo stesso o precedente anno civile, sono uscite almeno 3 di esse, di cui almeno una è stata assicurata per più di 3 anni dalla stessa opera di previdenza della Fondazione;
  - sono o erano assicurate più di 10 persone attive durante lo stesso e precedente anno civile e, se durante lo stesso o precedente anno civile, sono uscite almeno 5 di esse, ma anche il 10% di tutte le persone attive sono uscite nello stesso o precedente anno civile.

L'uscita di tutte le persone attive assicurate è una diminuzione altrettanto importante se all'interno dell'opera di previdenza restano ancora delle persone beneficiarie di rendite aventi diritto a prestazioni (scioglimento parziale del contratto).

#### 2 - Procedura

- a) Sono considerati destinatari della liquidazione parziale
  - e persone attivamente assicurate alla data di riferimento corrispondente per le quali sussiste un avere di vecchiaia nel quadro di quest'opera di previdenza
  - gli assicurati già usciti dall'opera di previdenza fino a 3 anni prima dalla data di riferimento corrispondente, purché la Fondazione abbia fornito loro una prestazione d'uscita e da allora questi non facciano già parte del gruppo dei destinatari di una liquidazione parziale precedente
  - le persone beneficiarie di rendite dell'opera di previdenza per le quali, nel quadro di questa opera di previdenza, sussiste un avere di vecchiaia o una riserva matematica finanziata con l'avere di vecchiaia.

<sup>1)</sup> - Adeguamento in seguito all'autorizzazione al trasferimento di portafoglio conferita dalla FINMA al 1° aprile 2011 in conformità all'art. 62 LSA.

- b) In caso di liquidazione parziale, i fondi liberi dell'opera di previdenza possono essere utilizzati in modo individuale o collettivo:
- un'utilizzazione individuale avviene in base ad un piano di ripartizione secondo cui i fondi liberi vengono assegnati in modo proporzionale direttamente all'avere di vecchiaia o alla riserva matematica delle persone restanti nell'opera di previdenza o alle prestazioni d'uscita delle persone uscenti.
  - un'utilizzazione collettiva non ha alcun influsso sull'avere di vecchiaia e sulle prestazioni d'uscita delle persone assicurate. In questo caso i fondi liberi vengono suddivisi fra tutti i destinatari secondo un criterio aritmetico di ripartizione e la somma delle parti delle persone uscenti viene rimessa interamente al loro nuovo istituto di previdenza; il resto dei fondi liberi rimane per intero all'interno dell'opera di previdenza

In caso di trasferimento di fondi liberi alla Fondazione Istituto Collettore è consentito solo un'utilizzazione individuale.

- c) La ripartizione individuale dei fondi liberi e il calcolo di una parte collettiva di questi avviene secondo il seguente criterio: il 50% dei fondi liberi vengono ripartiti proporzionalmente sull'avere di vecchiaia esistente o sulle riserve matematiche (alla data di riferimento della liquidazione parziale o alla data d'uscita precedente), mentre il restante 50% viene ripartito proporzionalmente sui giorni assicurativi accantonati nell'opera di previdenza.
- d) Ci si può discostare da quanto stabilito nei lett. a) e c) solo se il principio secondo cui i fondi liberi seguono in proporzione gli assicurati che hanno contribuito al loro aumento, può essere soddisfatto più efficacemente. - Per evitare inutili spese amministrative la Fondazione può tuttavia escludere dal piano di ripartizione quelle persone la cui percentuale di fondi liberi ammonta, secondo i criteri di ripartizione, ad una somma inferiore a CHF 100. La Fondazione può anche decidere di versare in contanti alle persone beneficiarie di rendite delle percentuali di fondi liberi non superiori a CHF 5 000.
- e) Se sussistono i presupposti menzionati nel cpv. 1 per una liquidazione parziale, la commissione di previdenza riceve dalla Fondazione una proposta di autorizzazione contenente la data di riferimento ai sensi del cpv. 1 lett. c), l'ammontare dei fondi liberi esistenti fino a quel momento, la cerchia dei destinatari nonché eventualmente un piano di ripartizione.
- f) I assicurati e le persone beneficiarie di rendite hanno il diritto di far verificare dall'autorità di vigilanza i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione e di esigere una decisione in merito. In seguito all'approvazione della proposta della Fondazione da parte della commissione di previdenza, i destinatari menzionati nella lett. a) sono informati per iscritto dalla Fondazione in merito alla decisione presa (motivo della liquidazione parziale, piano di ripartizione, criteri determinanti inclusi). Essi avranno 30 giorni di tempo a partire dall'invio dell'informazione alla commissione di previdenza, per presentare contro questa decisione ricorso scritto presso la Fondazione. Contro la decisione su opposizione della Fondazione, l'opponente può a sua volta presentare ricorso presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dall'invio della decisione su opposizione.

Un ricorso contro la decisione delle autorità di vigilanza ha un effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto solo a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Se non ci si avvale del termine di ricorso o se il ricorso non viene accolto, la Fondazione ripartisce i fondi liberi secondo il piano di ripartizione, accredita i rispettivi importi all'avere di vecchiaia degli assicurati attivi e alle riserve matematiche delle persone beneficiarie di rendite o li rimette agli istituti di previdenza e di libero passaggio competenti delle persone già uscite.

### Art. 3 Liquidazione totale

#### 1 - Presupposto

- a) Presupposto per una liquidazione totale dell'opera di previdenza è che il contratto di affiliazione sia completamente sciolto e che tutte le persone assicurate attive e quelle beneficiarie di rendite aventi diritto dell'opera di previdenza siano trasferite ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio.
- b) Non si esegue alcuna procedura formale per la liquidazione totale se né le persone assicurate né quelle beneficiarie di rendite fanno attivamente parte dell'opera di previdenza e il contratto di affiliazione viene completamente sciolto e se l'opera di previdenza non dispone di fondi liberi.

#### 2 - Procedura

- a) La data dello scioglimento del contratto vale come data di riferimento della liquidazione totale.
- b) I destinatari della liquidazione totale sono
- le persone attivamente assicurate alla data dello scioglimento del contratto per le quali sussiste un avere di vecchiaia nel quadro dell'opera previdenziale
  - le persone beneficiarie di rendite dell'opera di previdenza per i quali, alla data dello scioglimento del contratto, sussista nel quadro di questa opera di previdenza un avere di vecchiaia o una riserva matematica finanziata con l'avere di vecchiaia.
- c) In caso di liquidazione totale, i fondi liberi dell'opera di previdenza possono essere di norma utilizzati in modo individuale o collettivo:
- un'utilizzazione individuale avviene in base ad un piano di ripartizione secondo cui i fondi liberi vengono assegnati in modo proporzionale direttamente alle prestazioni d'uscita e alle riserve matematiche delle persone uscenti.
  - un'utilizzazione collettiva non ha alcun influsso sulle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attivamente o sulla riserva matematica delle persone beneficiarie di rendite. In questo caso i fondi liberi vengono rimessi interamente al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro.

In caso di trasferimento di fondi liberi alla Fondazione Istituto Collettore è possibile solo un'utilizzazione individuale.

- d) La ripartizione individuale dei fondi liberi avviene secondo i seguenti criteri: il 50% dei fondi liberi vengono ripartiti proporzionalmente sull'avere di vecchiaia esistente o sulle riserve matematiche (alla data dello scioglimento del contratto), mentre il restante 50% viene ripartito proporzionalmente sui giorni assicurativi accantonati nell'opera di previdenza.
- e) Ci si può discostare da quanto stabilito ai lett. b) e d) solo se il principio secondo cui i fondi liberi seguono proporzionalmente gli assicurati che hanno contribuito al loro aumento, può essere soddisfatto più efficacemente. - Per evitare inutili spese amministrative in caso di ripartizione individuale la Fondazione può tuttavia escludere dal piano di ripartizione quelle persone la cui percentuale di fondi liberi ammonta, secondo i criteri di ripartizione, ad una somma inferiore a CHF 100.

- f) Se sussistono i presupposti menzionati nell'art. 3 cpv. 1 lett. a) in merito ad una liquidazione totale, la commissione di previdenza riceve dalla Fondazione una proposta di autorizzazione contenente la data di riferimento ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a), l'ammontare dei fondi liberi esistenti fino a quel momento, la cerchia dei destinatari nonché eventualmente un piano di ripartizione.
- g) Gli assicurati e le persone beneficiarie di rendite hanno il diritto di far verificare dall'autorità di vigilanza i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione e di esigere una decisione in merito. In seguito all'approvazione della proposta della Fondazione da parte della commissione di previdenza, i destinatari menzionati nell'art. 3 cpv. 2 lett. b) sono informati per iscritto dalla Fondazione in merito alla decisione presa (motivo della liquidazione totale, piano di ripartizione, criteri determinanti inclusi). Essi avranno 30 giorni di tempo dall'invio dell'informazione alla commissione di previdenza per presentare contro questa

decisione ricorso scritto presso la Fondazione. Contro la decisione su opposizione della Fondazione, l'opponente può a sua volta presentare ricorso presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dall'invio della decisione su opposizione.

Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Se non ci si avvale del termine di ricorso o se il ricorso non è accolto, la Fondazione ripartisce i fondi liberi secondo il piano di ripartizione e accredita i rispettivi importi alle prestazioni d'uscita delle persone assicurate e alle riserve matematiche delle persone beneficiarie di rendite.

\* \* \*

## Attestato di modifica

### Modifiche valide dal 01.03.2012

relative all'ultima versione valida

#### Documento: Disposizioni di base

- Art. 4 cpv. 2 - Precisazione del momento e delle condizioni per l'ammissione alla previdenza a favore del personale.  
Art. 14 Precisione dell'effeto del grado d'occupazione all'importo di coordinamento e il salario massimo.  
Art. 32 cpv. 2 - Precisazione della liquidazione in capitale in luogo della rendita per coniugi o per conviventi.

#### Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

- Art. 3 cpv. 1 - Precisazione del rimborso del prelievo anticipato dalla parte attiva dell'assicurazione

#### Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

--- Nessuna modifica

#### Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

--- Nessuna modifica

\* \* \*